

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 22 – DEL 05.04.2018

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: NUOVA VERSIONE DEL MODELLO (PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE PROT 2018/62214 DEL 21/03/2018)

PREMESSA

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2018/62214 del 21 marzo 2018, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella stessa data, è stato approvato il **nuovo modello di Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA** (cd. **Lipe**), con le relative istruzioni, in sostituzione del precedente modello approvato con provvedimento del 27/03/2017. Il nuovo modello deve essere utilizzato dai contribuenti a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018, ossia **entro il 31 maggio 2018**.

Esso è utilizzabile dal 1° maggio 2018 ed è scaricabile, in pdf, dal sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo, unitamente alle relative specifiche tecniche (sempre in formato pdf), approvate con il medesimo provvedimento del 21 marzo 2018.

NOVITA’ APPORTATE AL MODELLO

Le modifiche apportate al modello ed alle relative istruzioni sono le seguenti:

Rigo VP1

Introduzione della casella “Operazioni straordinarie” che va barrata nel caso di trasferimento del credito IVA alla società avente causa dalla società dante causa.

Nello specifico la casella va barrata quando:

- Il soggetto avente causa riporta nel rigo VP8 della propria comunicazione (“credito periodo precedente”) il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica;
- Il soggetto avente causa riporta nel rigo VP9 della propria comunicazione (“Credito anno precedente”) una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA del soggetto dante causa, relativa all’anno precedente, trasferito in tutto o in parte a seguito dell’operazione straordinaria.;
- Nel caso di liquidazione iva di gruppo nel caso in cui questa si interrompa in corso d’anno e la società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze trasferite al gruppo e non compensate

PERIODO DI RIFERIMENTO				
VP1	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
				Operazioni straordinarie ⁵

Rigo VP13

Introduzione della casella “Metodo”, che va compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto iva inserendo i seguenti codici:

- “1” se storico;
- “2” se previsionale;
- “3” se analitico;
- “4” se sono stati utilizzati metodi speciali, relativi a soggetti operanti nei settori delle

telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

Si evidenzia che, nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, usciti dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) - a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna - deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante, relativa al mese di dicembre, anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporati.

The image shows a portion of a tax form. On the left, there is a light blue box containing the text 'VP13 Acconto dovuto'. To the right of this box, there is a field labeled 'Metodo' with a small box containing the number '1'. This 'Metodo' field is circled in red. Further to the right, there are some faint numbers and symbols, including a '2' and a comma.

INSERIMENTO CHIARIMENTI NELLE ISTRUZIONI

In aggiunta alle novità introdotte nel modello, sono stati inoltre inseriti nelle istruzioni ministeriali i seguenti chiarimenti, già forniti dall'Amministrazione Finanziaria in precedenza, ossia:

1. Non devono trasmettere la comunicazione i contribuenti che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, a meno che non occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente;
2. In caso di correzione prima della presentazione della dichiarazione annuale iva va trasmessa una nuova comunicazione, mentre successivamente la correzione deve avvenire mediante la compilazione del quadro VH all'interno della dichiarazione annuale;
3. Per gli agricoltori, il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore, in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 a quello ordinario, va ricompreso nel rigo VP5 relativo all'IVA detratta, confermando pertanto che il recupero avviene in corso d'anno.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Si ricorda che, in ragione del rinvio normativo operato dall'art. 21-bis D.L. 78/2010 (introduttivo della Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA) **ai termini ed alle modalità di presentazione previsti per la Comunicazione dei dati delle fatture** (cd. spesometro trimestrale o semestrale, di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010), l'invio della Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA va effettuato obbligatoriamente in forma telematica, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, ivi incluso l'ultimo trimestre dell'anno (la cui trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio), fatta eccezione solo per il secondo trimestre, il cui invio è posticipato ordinariamente dal 31 agosto al 16 settembre, ed eccezionalmente, per il solo anno 2018, al 30 settembre.

Al riguardo, si segnala, infatti, stante il differimento al 30 settembre 2018 (e, quindi, al 1° ottobre 2018, in quanto il 30 settembre cade di domenica) della scadenza di trasmissione telematica dello spesometro per il 1° semestre 2018, ovvero per il 2° trimestre 2018 - recentemente stabilito dall'**art. 1, co. 932, Legge 205/2017** - anche l'ordinario termine del 16 settembre 2018 (previsto per la trasmissione della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA relativa al 2° trimestre 2018), in ragione del rinvio normativo sopra ricordato, viene automaticamente posticipato, per il solo anno 2018, al 1° ottobre 2018.

Si riepilogano di seguito i termini di presentazione delle Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno 2018:

Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali) relative all'anno 2018

Trimestre	Scadenza
Gennaio-Marzo 2018	31 maggio 2018
Aprile-Giugno 2018	1° ottobre 2018 (in quanto il 30 settembre cade di domenica)
Luglio-Settembre 2018	30 novembre 2018
Ottobre-Dicembre 2018	28 febbraio 2019

DATI GENERALI	Anno di imposta			
	- CONTRIBUENTE -			
	Partita IVA			
	Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)		Ultimo mese	Liquidazione del gruppo
	- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -			
	Codice fiscale			Codice carica
	Codice fiscale società dichiarante			
FIRMA				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato			
	Riservato all'incaricato	Impegno alla presentazione		
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno

In questa prima sezione del modello, non ci sono particolari difficoltà di compilazione, visto che è necessario fornire l'anno a cui si riferisce la comunicazione, i dati del contribuente, il codice fiscale del sottoscrittore assieme al codice carica (desumibile dalle istruzioni della dichiarazione Iva annuale) che generalmente per quel che riguarda la compilazione di una comunicazione per una cooperativa, potrà essere uno dei seguenti:

Codice 1: Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

Codice 3: Curatore fallimentare

Codice 4: Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)

Codice 12: Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)

Il campo dedicato al "codice fiscale società dichiarante", sarà da compilare nella marginale circostanza in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente (normalmente, in caso di operazioni straordinarie).

QUADRO VP - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

	PERIODO DI RIFERIMENTO					
	VP1	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinarie ⁵
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
	VP4	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI
	VP5	IVA detratta				
	VP6	IVA dovuta		¹	o a credito ²	
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
	VP8	Credito periodo precedente				
	VP9	Credito anno precedente				
	VP10	Versamenti auto UE				
	VP11	Crediti d'imposta				
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
	VP13	Acconto dovuto		Metodo ¹		²
	VP14	IVA da versare		¹	o a credito ²	

Modulo

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

Rigo VP1

Periodo di riferimento

Il contribuente deve indicare nelle **colonne 1 e 2 del rigo VP1** il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (si tratta dei soggetti c.d. "contribuenti minori" e cioè i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 309.874,13 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero € 516.456 per le imprese aventi per oggetto altre attività), devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.

Liquidazione dell'imposta

Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro, arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale, per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5, e sono da riportare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Rigo VP2 - Totale operazioni attive

Occorre indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, **rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.)**, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).

Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies, per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

In pratica, in questo rigo vanno indicate tutte le fatture la cui emissione è obbligatoria.

Sul punto si osserva che, generalmente, le operazioni escluse o non soggette, non sono rilevanti ai fini IVA e quindi non comportano l'emissione della fattura.

Così, ad esempio, l'addebito di una penalità per inadempimento contrattuale, operazione tipica esclusa da IVA ex art. 15, comma 2 del D.P.R. 633/1972, o la fatturazione di un contributo a fondo perduto, escluso da IVA ex art. 2, comma 3 del medesimo D.P.R. n. 633/1972, non saranno da indicare in questo campo.

Tuttavia, qualora l'esclusione dall'ambito applicativo dell'imposta non sia addebitabile alla carenza del presupposto soggettivo o oggettivo, bensì derivi dal difetto del presupposto territoriale, in tal caso l'operazione, sebbene esclusa, è comunque da fatturare e, quindi, deve essere compresa in tale campo, come sopra specificato.

Oltre a ciò, sussistono altre operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, a norma dell'art. 21, co. 6, D.P.R. 633/1972, che richiama fra le operazioni "particolari" le seguenti:

- a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis comma 1;
- b) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
- c) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter.

Inoltre, le istruzioni specificano che nel rigo in esame deve essere compreso anche l'imponibile relativo alle operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario: fra queste operazioni sicuramente rientrano quelle **assoggettate al regime del reverse-charge** (ad

esempio, nel campo edile, le fatture emesse dal subappaltatore nei confronti del suo committente, ma frequente può essere il caso di cessione di pallet, per la quale si applica il reverse charge, ai sensi dell'art. 74, co 7).

In tale campo saranno da inserire anche le **operazioni attive emesse in regime di split payment**, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Rigo VP3 - Totale operazioni passive

Occorre indicare l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Nel rigo vanno compresi anche gli acquisti con IVA indetraibile, nonché quelli ad esigibilità differita.

Diversamente, non vanno indicate operazioni per le quali l'Iva è stata assolta alla fonte ex art. 74 (editoria e telefonia prepagata) che sono equiparate ad operazioni escluse.

Si precisa che nel rigo vanno compresi anche gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42, co. 1, D.L. n. 331/1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, co. 2, Legge n. 28/1997), nonché quelli di cui all'art. 40, co. 2, dello stesso decreto legge (triangolo comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Inoltre, nel rigo va indicato anche l'imponibile degli acquisti per i quali l'IVA, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari, nonché acquisti effettuati con il meccanismo dell'autofattura o del "reverse charge ex art. 17, commi 2, 5, 6 e 7, D.P.R. n. 633/1972), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8).

In queste ipotesi, **la relativa imposta deve essere indicata, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5.**

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il cessionario/committente effettui un acquisto in reverse charge, ricevendo dal fornitore una fattura di € 1.000 di imponibile, senza addebito di IVA, ed ipotizzando che l'aliquota sia pari al 22%, l'imponibile di € 1.000 dovrà essere indicato nel rigo VP3, mentre l'IVA di € 220, dovrà essere indicata sia in VP4 che in VP5.

Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro, per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

Rigo VP4 - IVA esigibile

Occorre indicare l'ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse, ovvero dei corrispettivi, o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP5 - IVA detratta

Occorre indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati, per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Nel rigo va indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3, in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

Relativamente agli acquisti con IVA indetraibile, si osserva che in tale rigo non dovrà essere annotata l'IVA indetraibile, in quanto già annotata in VP3 unitamente all'imponibile.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta

I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione

dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito

Occorre indicare nella **colonna 1** l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in **colonna 2** il valore assoluto della predetta differenza.

Rigo VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

Si deve indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Rigo VP8 - Credito periodo precedente

Si deve indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP9 - Credito anno precedente

Occorre indicare l'ammontare del credito IVA annuale compensabile, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo (detrazione IVA da IVA), risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per effettuare la compensazione "orizzontale" tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA annuale compensabile, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione, **riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.**

In pratica, le istruzioni a tale rigo ribadiscono le indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria per la compilazione della vecchia dichiarazione IVA periodica: il contribuente è libero di imputare il credito IVA annuale in tutto o in parte già con la prima liquidazione dell'anno successivo, assimilandola così all'IVA di periodo, ma gli è altresì consentito di imputare nella liquidazione IVA solamente la quota di credito IVA annuale necessaria per azzerare il debito di periodo.

Qualora il credito IVA annuale venga imputato interamente per la compensazione verticale IVA da IVA, la scelta è reversibile, nel senso che viene confermata la possibilità di estrometterne una parte, per poi portarla in compensazione orizzontale in F24.

Valga questa esemplificazione:

Credito Iva 2017 € 4.500

Gennaio 2018: Iva a debito 500

Febbraio 2018: Iva debito 500

Da Marzo a Dicembre credito Iva di € 100 al mese.

Secondo le istruzioni, il contribuente potrà imputare a gennaio € 4.500 nel VP9, generando così un VP14 a credito di € 4.000, il quale sarà da indicare nel VP8 del mese di febbraio.

Così, la liquidazione di febbraio avrà ancora un credito di periodo di € 3.500 (€ 4.000 credito di gennaio - 500 debito di febbraio = 3.500 da indicare in VP14 campo 2).

Nell'ipotesi formulata si è ipotizzato che il contribuente, da marzo in poi, genererà un credito mensile di € 100 e per tale circostanza, il credito IVA annuale 2017 rimanente (pari a € 3.500), non sarà più utilizzato. Ciò premesso, potrebbe essere utile estromettere questo "avanzo" per una eventuale compensazione in F24 con altri tributi e contributi, utilizzando il **campo VP9 con segno negativo.**

Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP10 - Versamenti auto UE

Occorre indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

Rigo VP11 - Crediti d'imposta

Si deve indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Rigo VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

Occorre indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre.

Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

Rigo VP13 - Acconto dovuto

Occorre indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni.

Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

Si ricorda che è stata inserita la casella relativa al "Metodo" utilizzato per la determinazione dell'acconto, come specificato in premessa.

Rigo VP14 - IVA da versare o a credito

Occorre indicare in **colonna 1** l'importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

$(VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$

In **colonna 2** indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

$(VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12)$

Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

SANZIONI

Come precisato nelle istruzioni e da precedenti indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria, la mancata/parziale/errata effettuazione delle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA può essere corretta, prima della presentazione della Dichiarazione annuale IVA, mediante la presentazione di una nuova/corretta Comunicazione Lipe, che regolarizza la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Successivamente, la correzione deve invece avvenire direttamente nella dichiarazione annuale IVA, con l'applicazione delle sanzioni relative all'omissione/incompletezza/inesattezza della Comunicazione Lipe, come precisato dalla **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104/E del 28/07/2017**.

In base all'art. 11, co. 2-ter, D.Lgs. 471/1997, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro**; sanzione che viene ridotta alla metà se, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la trasmissione viene effettuata, ovvero viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Come confermato e chiarito dalla predetta Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104/2017, sussiste la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, con graduazione delle sanzioni applicabili, in funzione del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.